

DISCIPLINARE CONCERNENTE LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI D'OPERA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2222 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE PER SPECIFICHE PRESTAZIONI PREVISTE DA PROGRAMMI DI RICERCA (ARTICOLO 51, COMMA 6, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, n. 449) CON ONERI A CARICO DI FINANZIAMENTI ESTERNI

Testo vigente dopo le modifiche apportate dal CdA con la deliberazione 198/2008 – verb. 85 del 30 luglio 2008

Articolo 1
(Oggetto e campo di applicazione)

1. Il presente atto regola il conferimento di contratti d'opera, previsti dall'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'esecuzione di specifiche prestazioni purché previste da programmi di ricerca del CNR i cui oneri sono a carico di finanziamenti esterni, ivi compresi quelli svolti in regime di compartecipazione.
2. Non può formare oggetto dei contratti d'opera di cui al precedente comma l'affidamento di prestazioni di natura amministrativa ad eccezione di quelle previste dal programma di ricerca e strettamente strumentali all'attuazione del medesimo.
3. Ai sensi del presente atto, si intendono:
 - a) per "Organo", uno degli Istituti o Centri di ricerca del CNR;
 - b) per "contratti d'opera", i contratti aventi natura di collaborazione coordinata e continuativa stipulati ai sensi del precedente comma 1, **i cui compensi sono riconducibili alla categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (Legge 21 novembre 2000, n.342), ai sensi dell'art. 47, comma 1), lett. c)bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi;**
 - c) per "responsabile della ricerca", il ricercatore CNR al quale è affidata la gestione del programma di ricerca nel cui ambito si svolge la specifica prestazione oggetto del contratto;
 - d) per "contraente", il titolare dei contratti di cui all'art. 1.

Articolo 2
(Criteri Generali)

1. La selezione dei contraenti e la stipulazione dei contratti d'opera rispondono a criteri di efficienza, pubblicità e speditezza.
2. Le procedure di selezione dei contraenti assicurano la valutazione comparativa del merito dei candidati.
3. Il CNR si avvale di tecnologie informatiche, in modo da assicurare la celerità della diffusione delle informazioni e la pubblicità dei risultati conseguiti.

Articolo 3
(Requisiti relativi ai contraenti)

1. I contratti d'opera possono essere conferiti a coloro che siano in possesso di un diploma universitario ovvero a coloro che siano in possesso di un titolo di studio coerente con la natura delle prestazioni da svolgere. I titoli di studio conseguiti all'estero dovranno essere preventivamente riconosciuti in Italia secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. I contratti d'opera sono compatibili con rapporti di lavoro subordinato presso Amministrazioni pubbliche od Enti pubblici o privati, previa autorizzazione del datore di lavoro. In tal caso, il Direttore dell'Organo interessato è obbligato a comunicare alle predette Amministrazioni od Enti, entro il 30 aprile dell'anno solare successivo, l'importo lordo e netto, nonché l'ammontare delle trattenute, erogato al contraente nell'anno precedente.
3. I contratti d'opera non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite dal CNR o da altri Enti e istituzioni di ricerca.
4. Non possono essere titolari di contratti d'opera i dipendenti del CNR con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato.
5. I contratti d'opera non possono avere durata superiore a quella prevista per l'attività oggetto dei finanziamenti esterni.

Articolo 4
(Selezione dei contraenti)

1. I contratti d'opera sono conferiti in seguito a pubbliche selezioni per titoli e colloquio.
2. L'avviso di selezione è reso pubblico, a cura del direttore dell'Organo, mediante affissione nell'albo della propria sede nonché mediante pubblicazione nel proprio sito Internet ed altre modalità che possano assicurare la massima diffusione, salve particolari forme di pubblicità espressamente richieste dai finanziatori dei programmi.
3. L'avviso contiene le seguenti indicazioni:
 - a) oggetto della specifica prestazione richiesta;
 - b) Organo CNR interessato;
 - c) importo del compenso e delle modalità di erogazione dello stesso;
 - d) termine entro il quale il contraente dovrà effettuare la prestazione.
4. Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a presentare domanda in carta semplice all'Organo indicato dal bando. Alla domanda va allegato un curriculum vitae e professionale ed eventualmente un elenco delle pubblicazioni ritenute rilevanti.
5. Il termine per la presentazione delle domande è stabilito dall'avviso. Esso sarà di norma di 30 giorni e comunque non inferiore a 15 giorni.
6. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il direttore dell'Organo può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

Articolo 5
(Commissioni giudicatrici)

1. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del direttore dell'Organo interessato ed è composta dal direttore medesimo, in qualità di presidente, dal responsabile della ricerca e da un ricercatore. Le funzioni di segretario sono svolte da un componente della Commissione.
2. La Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche delle prestazioni richieste. Tali criteri e parametri includono, per quanto riguarda i titoli, la valutazione dell'eventuale svolgimento di una documentata attività, coerente con le prestazioni richieste, presso enti e istituzioni di ricerca, pubblici o privati, in Italia e all'estero.
3. La Commissione effettua la valutazione comparativa dei candidati, mediante l'esame dei titoli ed un colloquio. Il colloquio è pubblico.
4. Espletate le prove, la Commissione forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio finale ottenuto dai candidati.
5. La Commissione conclude la propria attività entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande. Essa redige una relazione in cui sono espressi giudizi motivati, anche in forma sintetica, su ciascun candidato ed è indicato il vincitore ovvero i vincitori se l'avviso prevede il conferimento di più contratti.
6. La graduatoria di merito con l'indicazione del vincitore o dei vincitori sarà pubblicata, a cura del direttore, mediante affissione all'albo dell'Organo interessato.
7. Non è consentita la inclusione di idonei nella graduatoria. Tuttavia il direttore, sentito il responsabile della ricerca, può sostituire uno o più vincitori, che rinuncino al contratto prima di usufruirne, con i candidati collocati utilmente in graduatoria.

Articolo 6

(Stipulazione ed esecuzione del contratto)

1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il direttore dell'Organo stipula con il contraente il contratto d'opera, previa presentazione, da parte del contraente medesimo, di copia di una polizza assicurativa, stipulata a proprio carico, per la responsabilità civile verso i terzi.
2. Il contraente adempie la propria prestazione, senza alcun vincolo di subordinazione, entro il termine indicato nel contratto.
3. In fase di esecuzione del contratto, qualora il responsabile della ricerca giudichi la prestazione non conforme a quanto previsto nel contratto stesso, ne informa il direttore dell'Organo, che richiede al contraente di adempiere entro un congruo termine. In caso di inadempienza, il direttore dell'Organo può recedere dal contratto, erogando il compenso per la prestazione già svolta conformemente al contratto.

Articolo 7
(Trattamento economico)

1. Il corrispettivo da versare al contraente è determinato dal direttore dell'Organo, sentito il responsabile della ricerca, tenendo conto della specificità e della complessità della prestazione richiesta nonché del termine entro il quale la prestazione stessa dovrà essere svolta. ~~Il corrispettivo è comprensivo anche di eventuali rimborsi spese.~~ Il medesimo, per motivate esigenze connesse alla esecuzione del programma di ricerca, può autorizzare il contraente allo svolgimento di trasferte con oneri a carico dei fondi del programma medesimo.

Articolo 8
(Valutazione dei risultati conseguiti)

1. Il contraente trasmette al direttore dell'Organo, alla scadenza del contratto, una relazione in cui sono illustrati i risultati conseguiti.
2. Il direttore, sentito il responsabile della ricerca, valuta la relazione con giudizio motivato ed insindacabile. In caso di valutazione positiva, il direttore dispone la liquidazione del corrispettivo.
3. In caso di controversie, il Foro competente è quello in cui ha sede l'Organo.

Articolo 9
(Documentazione)

1. Il contraente dovrà presentare al direttore dell'Organo, entro trenta giorni dalla data di accettazione del contratto, autocertificazione concernente: a) possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato; b) il titolo di studio con le votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea; c) numero del codice fiscale; d) eventuali carichi pendenti; e) eventuali condanne penali. Nel caso in cui il contraente non abbia riportato condanne penali nè abbia carichi pendenti deve dichiararlo esplicitamente.
2. I documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.
3. L'autocertificazione di cui al precedente comma 1 si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Detta autocertificazione può essere trasmessa anche via fax.
4. I contraenti saranno invitati a regolarizzare, entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la risoluzione del contratto, l'autocertificazione incompleta o affetta da vizio sanabile.
5. I candidati potranno richiedere, entro sei mesi dall'espletamento della procedura, la restituzione, con spese a loro carico, della documentazione presentata ai fini della selezione di cui al precedente articolo 4. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in

atto. Trascorso tale termine il CNR disporrà del materiale secondo le proprie esigenze, senza alcuna responsabilità.

Articolo 10 (Norme sulla privacy)

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Organo per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Gli atti devono comunque essere conservati per un periodo di almeno cinque anni.
2. Il conferimento di tali dati al CNR è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
3. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge.
5. Il responsabile del trattamento dei dati è il direttore dell'Organo.

Articolo 11 (Aspetti fiscali, previdenziali ed assicurativi)

1. Sulla base della legislazione vigente, il corrispettivo da versare al contraente residente in Italia è assoggettato:
 - all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
 - all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF;
 - al contributo previdenziale INPS (gestione separata ai sensi dell'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni).
2. Il corrispettivo da versare al contraente non residente in Italia è assoggettato:
 - all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a titolo di imposta, nella misura del 30% sull'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta, ai sensi dell'art. 25 comma 2 del DPR n. 600/73 o, in alternativa, ai trattamenti previsti dalle convenzioni bilaterali;
3. I titolari di contratto d'opera, indipendentemente dalla residenza e purché l'attività svolta dal prestatore risulti essere potenzialmente rischiosa, sono soggetti all'obbligo assicurativo ed infortunistico INAIL (attraverso la presentazione della denuncia di cui all'art. 12 del Testo Unico DPR n. 1124/65), ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali". La tipologia delle attività potenzialmente rischiose è contenuta nell'art. 1 del T.U. 1124/65.
4. Restano a carico del datore di lavoro:
 - Il contributo previdenziale INPS di cui sopra, per la quota di competenza;
 - il contributo assicurativo ed infortunistico INAIL per la quota di competenza;

- l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nella misura rispettivamente dovuta per l'attività istituzionale e/o commerciale